

## COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI

Art. 2 Regolamento Generale Previdenza 2012; art. 46 D.Lgs. n. 50/2016.

### OBBLIGATORIETÀ DELLA COMUNICAZIONE

Sono tenute a presentare la **comunicazione annuale** tutte le **società di professionisti** ovvero le società che presentino entrambi i seguenti requisiti:

**-Requisito soggettivo:** società costituita esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi Albi professionali ed in forma di società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) ovvero nella forma di società cooperativa a compagine omogenea (tutti soci professionisti).

**-Requisito oggettivo:** svolgimento di attività professionali quali: studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.

La comunicazione deve essere presentata dalla società di professionisti anche nel caso in cui nell'anno di riferimento il Volume d'Affari imponibile sia nullo.

*Attenzione!* Le società prive del codice Inarcassa devono inviare domanda di registrazione utilizzando il modello F/93 disponibile sul sito dell'Associazione nella sezione Regole per le società-Società di professionisti ai fini della registrazione, attraverso posta certificata.

### TERMINI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

**La comunicazione del volume d'affari IVA deve essere presentata obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 31-10-2019.** E' possibile procedere alla compilazione assistita ed alla trasmissione telematica del modello Dich/2018 attraverso l'apposita sezione presente sul sito internet [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it) avendo a disposizione le credenziali di accesso.

Gli importi devono essere arrotondati all'unità di Euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro, all'unità di Euro inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro. Per semplificare la compilazione sono già impostati i due zeri finali.

La comunicazione non comporta obblighi contributivi da parte delle società.

**Il pagamento del contributo integrativo è a carico del singolo socio ingegnere o architetto che è, comunque, tenuto a presentare la dichiarazione per il Volume di Affari e Reddito professionale di competenza, secondo le istruzioni di compilazione al modulo Dich/2018.**

### DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI PRODOTTO

Il contributo integrativo deve essere applicato su tutti i corrispettivi anche se fatturati ad ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria, di professionisti e tra professionisti. Per definire l'importo del contributo integrativo dovuto al netto di eventuali deduzioni spettanti, vanno compilati i seguenti moduli:

**Allegato 1) Elenco delle PRESTAZIONI RICEVUTE per la deduzione del contributo integrativo.** Tale modulo va compilato per portare in deduzione dall'importo del contributo integrativo dovuto dai singoli soci la quota di contributo integrativo versata per lo stesso anno, risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti, associazioni, società di professionisti, società tra professionisti o da società di ingegneria, purché il dichiarante non sia il committente finale. L'importo risultante, valorizzerà il campo E.1.

**Allegato 2) Elenco delle PRESTAZIONI EFFETTUATE con addebito di contributo integrativo.** Tale modulo va compilato in caso di prestazioni effettuate, nel corso dell'anno 2018, a favore di ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria di professionisti o tra professionisti, purché non siano i committenti finali. La compilazione di questo elenco è **obbligatorio**.

**Allegato 3) Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 2012).** La compilazione di tale modulo ha la finalità di evitare duplicazioni contributive per effetto della applicazione del regime dell'IVA ad esigibilità differita ai fini del calcolo del contributo integrativo. Questo modulo è disponibile soltanto per le società che, nell'ambito della dichiarazione dei redditi 2016, hanno provveduto a compilarlo e che presentano fatture certificate nella dichiarazione del 2016 non ancora incassate. Vanno riportati, nei campi della **colonna 9**, esclusivamente i dati relativi alle fatture con Iva ad esigibilità differita, già indicate nella dichiarazione dell'anno 2016, che sono state incassate, in tutto o in parte, nel corso dell'anno 2018.

Il contributo integrativo corrisposto, riferito a tali fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto dai singoli soci per l'anno 2018 (Rigo E.2).

### FUSIONE PER INCORPORAZIONE

In caso di incorporazione di società definita in corso d'anno, il rappresentante legale dovrà effettuare due distinte dichiarazioni procedendo con l'invio telematico per la comunicazione relativa alla società incorporante mentre, per quella della società incorporata, dovrà trasmettere una comunicazione cartacea, relativamente ai volumi da quest'ultima conseguiti, con modello reso disponibile sul sito e stampabile per essere compilato manualmente ed inviato con posta certificata.

### TRASFORMAZIONE FORMA GIURIDICA

Per le società che nel corso dell'anno 2018 hanno modificato la forma giuridica trasformandosi da società di professionisti in società di ingegneria il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa è quello riferito ai corrispettivi fatturati nel periodo che decorre dall'inizio dell'anno fino alla data in cui ha effetto tale trasformazione.

Per la dichiarazione relativa al periodo successivo la società dovrà effettuare una ulteriore dichiarazione accedendo alla sezione riservata alle società di ingegneria.

Per le società di ingegneria che nel corso dell'anno 2018 hanno modificato la forma giuridica trasformandosi in società di professionisti, il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa è quello riferito ai corrispettivi fatturati nel periodo da cui ha effetto la trasformazione fino alla fine dell'anno. Per la dichiarazione del Volume di Affari relativa al periodo precedente, la società dovrà effettuare una ulteriore dichiarazione accedendo alla sezione riservata alle società di ingegneria.

### SANZIONI

Sono previste sanzioni in caso di omissione o ritardo nell'invio della comunicazione rispetto al termine prescritto (art. 2 del Regolamento Generale Previdenza 2012).

### CONTROLLO DELLE COMUNICAZIONI

Inarcassa ha facoltà di esigere dalle società la documentazione idonea a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate, fermi restando i controlli diretti o incrociati esperibili presso i competenti uffici.

<b>RIFERIMENTI NORMATIVI E GLOSSARIO</b>	
<b>Comunicazione annuale Contributo integrativo</b>	Art. 2 Regolamento Generale Previdenza 2012.
	Art. 5 Regolamento Generale Previdenza 2012. <i>Decreto 2 dicembre 2016, n. 263</i> <i>Art. 8 (Requisiti di regolarità contributiva)</i> <i>“Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui agli articoli 2 e 3 [società di professionisti e società di ingegneria] si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti”.</i>
<b>Società di professionisti</b>	Art. 46 c. 1 lett. b) D.Lgs n. 50/2016
<b>Prestazioni Professionali Volume di Affari</b>	Art. 5.5 Regolamento Generale Previdenza 2012. Art. 20, DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. Rappresenta la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo, limitatamente alle operazioni di natura professionale di ingegneri ed architetti fatturate nell'anno solare.
<b>Attività professionale</b>	Ai sensi dell'art. 46 c. 1 lett. b) D. Lgs.n. 50/2016 i servizi di ingegneria e architettura, svolti dalle società di professionisti per committenti privati e pubblici, comprendono: studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
<b>Controllo comunicazioni</b>	Art. 3.3 Regolamento Generale Previdenza 2012.

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN VIA TELEMATICA TRAMITE INARCASSA ON LINE

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
PARTITA IVA	CODICE INARCASSA
<input type="text"/>	<input type="text"/>

SEZ. A - INFORMAZIONI SUL VOLUME DI AFFARI - ANNO 2018

VOLUME DI AFFARI COMPLESSIVO	<b>A1</b>	→	<b>VOLUME DI AFFARI</b>	<input type="text"/>	,00
VOLUME D'AFFARI PROFESSIONALE: QUOTA PARTE DEL VALORE INDICATO IN A.1 RELATIVO A VOLUME DI AFFARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (al netto del contributo integrativo)	<b>A2</b>	→	<b>VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE</b>	<input type="text"/>	,00
<b>(a dedurre)</b> QUOTA PARTE DEL VALORE INDICATO IN A2 RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI EMESSE NEL 2018, CON IVA ESIGIBILE IN ANNI SUCCESSIVI (VE37 Modello IVA 2019 – al netto del contributo integrativo)	<b>A3</b>	→	<b>VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE</b>	<input type="text"/>	,00
<b>(a sommare)</b> VOLUME DI AFFARI RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI CON IVA ESIGIBILE NEL 2018 (VE39 Modello Iva 2019 – al netto del contributo integrativo)	<b>A4</b>	→	<b>VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE</b>	<input type="text"/>	,00
VOLUME DI AFFARI RELATIVO A PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE A SOGGETTI RESIDENTI IN UNO STATO UE o EXTRA UE (VE34 Modello Iva 2019)	<b>A5</b>	→	<b>VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE</b>	<input type="text"/>	,00
VOLUME DI AFFARI RIFERITO AD ATTIVITA' DIVERSE	<b>A6</b>	→	<b>VOLUME DI AFFARI</b>	<input type="text"/>	,00
VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE <b>IMPONIBILE</b> DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO CHE I SOCI INGEGNERI ED ARCHITETTI DOVRANNO RIPARTIRE IN QUOTA PERCENTUALE (A2-A3+A4)	<b>A7</b>	→	<b>VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE</b>	<input type="text"/>	,00
CONTRIBUTO INTEGRATIVO che i soci potranno dedurre in quanto corrisposto dalla società a favore di: <b>(compilare Allegato 1)</b>	<b>E.1</b>	→	INGEGNERI, ARCHITETTI, ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI, SOCIETA' DI PROFESSIONISTI, TRA PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI INGEGNERIA	<input type="text"/>	,00
CONTRIBUTO INTEGRATIVO che i soci potranno portare in DEDUZIONE in quota parte, ai sensi dell'art. 5.1 ter RGP 2012 <b>(compilare Allegato 3)</b>	<b>E.2</b>	→		<input type="text"/>	,00

SEZ. B - NOMINATIVI DI TUTTI I SOCI

	COGNOME	NOME	QUOTA % di partecipazioni societaria	CODICE FISCALE	ALBO PROFESSIONALE
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false, secondo il DPR n. 445 del 28/12/2000, dichiaro, in nome e per conto della Società, la veridicità di tutti i dati sopra trascritti. **Confermo altresì di aver portato a conoscenza di tutti i soci sopra indicati il contenuto della presente comunicazione.**

Data.....

Firma del legale rappresentante.....

## ISTRUZIONI

### SEZ. A - DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI AFFARI RELATIVO AD ATTIVITA' PROFESSIONALE DI INGEGNERI ED ARCHITETTI

<b>A.1</b>	Indicare il Volume di Affari totale della società conseguito nell' anno 2018 come risulta dalla dichiarazione IVA (rigo <b>VE50</b> ). Gli importi devono essere arrotondati all'unità di Euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro; inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro.
<b>A.2</b>	Riportare il volume di affari professionale della società (ai fini IVA), cioè la quota parte dell'importo indicato al rigo A.1 relativa a fatture emesse dalla società a fronte di attività professionale realizzata in Italia da ingegneri ed architetti.
<b>A.3</b>	Deve essere inserito il volume d'affari (compreso in A2) delle operazioni effettuate nell'anno 2018 con IVA esigibile negli anni successivi (rif. VE37 Mod. IVA 2019 colonna 1 e colonna 2 - al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012 (regime dell'Iva per cassa in vigore dal 1° dicembre 2012).
<b>A.4</b>	Deve essere inserito il volume d'affari professionale riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2018 (rigo VE39 Modello Iva 2019 – al netto del contributo integrativo).
<b>A.5</b>	Deve essere indicato il volume di affari (compreso in A1) riferito a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE o extra UE (rif VE34 modello IVA 2019). L'art. 5.1 bis RGP stabilisce che non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.
<b>A.6</b>	Indicare il volume di affari riferito ad attività diverse non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo Inarcassa.
<b>A.7</b>	Volume di affari imponibile del contributo integrativo – Tale rigo indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo che i soci ingegneri e/o architetti dovranno dichiarare in quota percentuale e viene compilato come somma algebrica degli importi indicati nei seguenti righe: A2-A3+A4.
<b>E.1</b>	Viene valorizzato solamente in seguito alla compilazione dell' <b>Allegato 1</b> : Elenco delle prestazioni ricevute per la deduzione del contributo integrativo. Il suddetto contributo integrativo potrà essere dedotto dal <b>contributo dovuto dai soci</b> ingegneri e/o architetti solamente se la società non si configuri come committente finale della prestazione. La mancata o infedele compilazione del Modulo preclude la possibilità di deduzione in capo ai soci ingegneri e/o architetti.
<b>E.2</b>	Contributo integrativo da portare in deduzione ex art. 5.1 ter RGP – Viene valorizzato solamente in seguito alla compilazione dell' <b>Allegato 3 – Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita</b> . La compilazione di tale allegato, come previsto dal citato art. 5.1 ter, ha la finalità di evitare duplicazioni contributive in capo ai soci ingegneri e/o architetti, per effetto della applicazione del regime dell'IVA ad esigibilità differita ai fini del calcolo del contributo integrativo. Nell'ambito della dichiarazione per l'anno 2018 l'allegato verrà riproposto solamente alle società che hanno provveduto alla compilazione dello stesso nella dichiarazione dell'anno 2016 e che presentano fatture certificate nella dichiarazione del 2016 non ancora incassate.

### SEZ. B – NOMINATIVI DI TUTTI I SOCI

<b>B</b>	Devono essere trascritti tutti i nominativi dei singoli soci appartenenti alla società di professionisti e deve essere indicata la quota di partecipazione nonché il codice fiscale e l'Albo professionale di appartenenza. La somma delle quote riportate deve corrispondere come totale al 100% delle quote societarie.
----------	---

**Allegato 1 - Elenco delle PRESTAZIONI RICEVUTE per la deduzione del contributo integrativo**  
(v. Istruzioni)

La Società \_\_\_\_\_

Codice Inarcassa n. \_\_\_\_\_ Partita IVA |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

elenca i dati relativi ai soli soggetti - Ingegneri, Architetti, Associazioni Professionali, Società di Professionisti, Società tra Professionisti e Società di Ingegneria - ai quali ha corrisposto il contributo integrativo nell'anno di riferimento 2018 (art. 5.5 RGP):

<b>N. documenti (*)</b>	<b>Partita IVA del soggetto che ha effettuato la prestazione</b>	<b>Nome e Cognome/Ragione Sociale del soggetto che ha effettuato la prestazione</b>	<b>Matricola Inarcassa (**)</b>	<b>Imponibile (sul quale è stato corrisposto il contributo integrativo) (***)</b>	<b>Contributo integrativo corrisposto (***)</b>
<i><b>Totale importo in euro</b></i>					

Data \_\_\_\_\_ Firma del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

(\*) Il N. documenti corrisponde al numero di fatture ricevute.

(\*\*) Se conosciuto, indicare il n. di matricola Inarcassa dell'ingegnere, architetto, società di ingegneria, di professionisti o tra professionisti che ha effettuato la prestazione.

(\*\*\*) Indicare tali valori al netto delle eventuali note di credito.

**Allegato 2 – Elenco delle PRESTAZIONI EFFETTUATE con addebito di contributo integrativo**  
(v. Istruzioni)

La Società \_\_\_\_\_

Codice Inarcassa n. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

elenca i dati relativi ai soli soggetti - Ingegneri, Architetti, Associazioni Professionali, Società di Professionisti, Società tra Professionisti e Società di Ingegneria- ai quali ha fatturato prestazioni professionali con addebito di contributo integrativo nell'anno di riferimento 2018:

<b>N. documenti (*)</b>	<b>Partita IVA del ricevente la prestazione</b>	<b>Nome e Cognome/Ragione Sociale del ricevente la prestazione</b>	<b>Matricola Inarcassa (**)</b>	<b>Imponibile (sul quale è stato calcolato il contributo integrativo) (***)</b>	<b>Contributo integrativo addebitato (***)</b>
<b>Totale importo in euro</b>					

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

(\*) Il N. documenti corrisponde al numero di fatture emesse.

(\*\*) Se conosciuto, indicare il n. di matricola Inarcassa dell'ingegnere, architetto, società di ingegneria, di professionisti o tra professionisti al quale è stata effettuata la prestazione.

(\*\*\*) Indicare tali valori al netto delle eventuali note di credito.

